



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

Provincia di Lecco

Via S. Antonio n. 4 - telefono n. 0341/576063 - telefax n. 0341/260361

E-Mail info@comune.annone-di-brianza.lc.it

Ufficio Amministrativo

Reg. Pubbl. 213

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN' AREA PUBBLICA IN LOCALITÀ LA NA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ STAGIONALE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, CON UN AUTOMEZZO ATTREZZATO CON CARATTERISTICHE DI AMOVIBILITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determinazione n. 37/Amm. del 21 aprile 2015,

RENDE NOTO

1 – Oggetto

Il presente bando ha per oggetto la concessione di un'area pubblica per l'esercizio, con un automezzo attrezzato con caratteristiche di amovibilità, di attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree ad esso pertinenti in Località ONA; l'attività stagionale dovrà essere esercitata per almeno 90 (novanta giorni), anche non consecutivi, nel periodo di durata del bando.

Le modalità di gestione sono indicate nel capitolato d'oneri approvato con determinazione n. 37/Amm. in data 21/04/2015. L'automezzo attrezzato dovrà essere adibito esclusivamente alla vendita di alimenti e bevande.

2 – Durata

La concessione avrà la durata di mesi 7 (sette) e precisamente per il periodo 01 giugno – 31 luglio 2015.

3 – Area oggetto della concessione.

L'area oggetto della concessione, per una superficie di circa 100 mq., è individuata all'interno della proprietà comunale in località "ONA" e come meglio individuata nell'allegata planimetria.

4 - Requisiti di partecipazione

I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.;
- b) iscrizione registro imprese C.C.I.A.A. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; tale requisito potrà essere posseduto successivamente all'aggiudicazione; in tal caso il richiedente deve impegnarsi per iscritto (all'interno della domanda di ammissione alla gara) a produrre idonea documentazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria

- c) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e se.mm.ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione della gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) in caso di Cooperative Sociali, iscrizione allo specifico Albo delle Cooperative.

5 - Termine e modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **27 maggio 2015**, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA – Via S. Antonio, 4– Ufficio Protocollo, con la seguente dicitura:

“Gara del giorno 28 maggio 2015 – Offerta per la concessione di area per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con automezzo attrezzato in Località ONA”.

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano; in caso di spedizione postale NON fa fede l'attestazione dell'Ufficio postale accettante: unico riferimento valido è il protocollo in ingresso del Comune di Annone di Brianza.

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione concedente qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: “A – documentazione amministrativa”, “B – proposta economica”. La busta “A – documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:

- ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, resa ai sensi del DPR 445/2000 in competente bollo (€ 16,00=), ESCLUSIVAMENTE nello schema predisposto dall'Ufficio e allegata al presente bando, debitamente compilata e sottoscritta, alla quale dovrà essere unita copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore. Il concorrente è obbligato ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ad indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.
- CAPITOLATO D'ONERI debitamente sottoscritto, con timbro e firma leggibile in ogni sua pagina, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute.

La busta “B – proposta economica” dovrà contenere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:

- OFFERTA. La proposta economica, presentata come da schema allegato al presente bando e sottoscritta dal Legale rappresentante, dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il canone concessorio annuo offerto, da corrispondere all'Amministrazione Comunale. Il canone non potrà essere inferiore a € 700,00= (settecento/00).

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno del plico relativo all'offerta economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno della “Busta A – documentazione amministrativa” comporterà l'esclusione del concorrente e non

saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno della busta B. E' vietato, inoltre, pena l'esclusione dalla gara, riportare all'interno della documentazione contenuta nella busta A il contenuto dell'offerta economica.

L'offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, a pena di invalidità della stessa.

6 - Criteri e modalità di aggiudicazione.

L'aggiudicazione della concessione, avverrà con il criterio dell'offerta con maggior aumento sul canone posta a base di gara (art. 83 D. Lgs. 163/2006).

7 - Data della Gara

La gara sarà esperita il giorno **28 Maggio 2015** alle ore **10,00** in seduta pubblica, nella sala riunioni del Comune di Annone di Brianza in Via S. Antonio, 4, per la verifica dell'ammissione delle offerte, della documentazione amministrativa e per l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

L'Amministrazione, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, procederà alla verifica della documentazione presentata e dell'effettivo possesso dei requisiti morali e professionali dichiarati in sede di gara e con determinazione del Responsabile provvederà ad aggiudicare definitivamente la concessione in oggetto.

8 - Adempimenti a carico della ditta aggiudicatrice

La ditta risultata aggiudicatrice dovrà firmare il contratto di concessione nel giorno e l'ora che verranno indicati con apposita comunicazione scritta, con avvertenza che in caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del rapporto e all'affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La ditta aggiudicataria avrà l'onere di chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa l'attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, oneri tutti che saranno a totale carico del concessionario.

La ditta aggiudicataria dovrà infine prestare fideiussoria o bancaria del valore di euro 1.000 (mille/00 euro), che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione – contratto.

9 – Avvertenze

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, ma in questo caso il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere all'aggiudicazione. Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la gara prima dell'aggiudicazione, per qualsiasi causa anche in presenza di più offerte valide, senza che le ditte concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si precisa inoltre che il concessionario, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del capitolato d'oneri, non dovrà avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l'Amministrazione Comunale.

10 – Informazioni

Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio Geom. Gian Antonio Galli (tel. 0341576063) – info@comune.annone-di-brianza.lc.it

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati richiesti alle ditte partecipanti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara.

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.annone-di-brianza.lc.it.



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gian Antonio Galli

C APITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.

1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione per il periodo **01 Giugno – 31 dicembre 2015**, di un'area comunale per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area denominata Località “ ONA” con automezzo attrezzato, con caratteristiche di amovibilità.
2. L'attività dovrà essere esercitata per almeno 90 (novanta) giorni, anche non consecutivi.

Art. 2 - Decorrenza e durata della concessione.

1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dal **01 giugno 2015**, anche in assenza dell'apposito contratto di concessione.
2. Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

Art. 3 - Obblighi del concessionario.

1. Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l'obbligo di:
 - a. non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l'Amministrazione Comunale;
 - b. provvedere a proprie ed esclusive spese al reperimento di un automezzo attrezzato con caratteristiche di amovibilità;
 - c. provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d. garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in concessione;e esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni comunali vigenti in materia.

Art. 4 - Destinazione dell'area.

L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'autorizzazione per l'attività di somministrazione non sarà trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.

Art. 5 – Manutenzione dell'area.

Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'area concessa garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie.

Art. 6 – Risoluzione del contratto.

1. Il concessionario non potrà mutare l'uso dell'area concessa, né potrà trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune.

2. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione e degli oneri accessori, produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.
3. Il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento danni, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.

Art. 7 – Canone di concessione.

Il canone dovuto al Comune per la concessione dell'area sarà determinato sulla base della migliore offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione. Il canone a base d'asta viene fissato in Euro 700 (settecento/00 Euro). Il concessionario verserà il canone annuo in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto di concessione, pena la revoca della concessione stessa.

Art. 8 – Responsabilità del concessionario.

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa.
2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;
3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività per un massimale pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art. 9 – Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar/carrello attrezzato dovrà essere esercitata almeno per 90 (novanta) giorni, a pena di risoluzione della concessione come disposto dal precedente art. 6, comma 3.
2. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale.
3. Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme in materia.

Art. 10 – Ispezione dell' automezzo attrezzato.

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione dell'automezzo attrezzato e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario.

Art. 11 – Riconsegna dell'area.

1. Il concessionario deve impegnarsi ed obbligarsi a riconsegnare l'area concessa in buono stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

2. Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'obbligo della riconsegna dell'area concessa anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.

Art. 12 – Spese contrattuali e di registrazione

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.

p. Il Comune di Annone di Brianza

Il Concessionario